

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis. (Organi di autogoverno e di rappresentanza territoriale e nazionale). —

1. Lo Stato stabilisce con legge l'articolazione degli organi di autogoverno delle istituzioni scolastiche secondo i seguenti principi:

a) la scuola è una comunità informata ai valori democratici che, in coerenza con i principi dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, della partecipazione e della rappresentanza democratica, si autogoverna nel rispetto delle norme vigenti;

b) ciascuna componente della comunità scolastica, nel rispetto del proprio ruolo e della propria funzione, coopera all'autogoverno dell'istituzione scolastica;

c) sono organi delle istituzioni scolastiche il dirigente scolastico e i seguenti organi collegiali:

1) il consiglio dell'istituzione;

2) il collegio dei docenti;

3) il consiglio di classe;

4) gli organismi di partecipazione dei genitori e degli studenti;

5) la commissione di valutazione dell'efficienza e dell'efficacia del servizio scolastico;

d) al consiglio dell'istituzione spettano le competenze generali in materia di indirizzi gestionali ed educativi, di programmazione economico-finanziaria e di attività negoziale;

e) il collegio dei docenti è l'organo tecnico e professionale delle istituzioni scolastiche con competenze generali in materia didattica e di valutazione;

f) al consiglio di classe competono la programmazione didattica di classe e la formulazione della proposta di adozione dei libri di testo al collegio docenti deputato a decidere in materia;

g) il dirigente scolastico, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali,

promuove l'esercizio dei diritti costituzionalmente tutelati, quali il diritto all'apprendimento degli alunni e la libertà di insegnamento dei docenti;

h) nella scuola dell'infanzia e di base le rappresentanze di insegnanti e genitori sono paritetiche. Nella scuola superiore le rappresentanze di docenti e studenti sono paritetiche. Nel consiglio dell'istituzione deve essere rappresentato il personale non docente. Il consiglio dell'istituzione elegge il presidente all'interno della componente dei genitori nella prima riunione;

i) in ciascuna istituzione scolastica deve essere garantita la costituzione di organismi di partecipazione dei genitori e degli studenti, la cui composizione ed il cui funzionamento sono disciplinati dal regolamento dell'istituzione. Si applica ai genitori quanto previsto per gli studenti dall'articolo 2, commi 9 e 10, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249. Gli studenti della scuola superiore costituiscono « l'assemblea degli studenti », ai sensi del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 249 del 1998. Le riunioni dell'assemblea degli studenti, di classe e d'istituto, hanno cadenza mensile.

2. La rappresentanza studentesca istituzionale della scuola superiore, nel rispetto dei principi fissati dalle normative vigenti, si articola a livello territoriale con le consulte provinciali degli studenti e a livello nazionale con la Conferenza nazionale dei presidenti delle consulte provinciali agli studenti. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca supporta le attività di questi organismi istituzionali di confronto anche mediante lo stanziamento di appositi finanziamenti.

3. Nel rispetto dei principi fissati dalle normative vigenti è predisposto un *forum* delle associazioni studentesche maggiormente rappresentative a livello nazionale. Lo Stato incentiva tutte le forme di rappresentanza studentesca spontanea, ovvero organizzata in associazioni giovanili, anche mediante il supporto a progetti di sviluppo

della partecipazione e della cittadinanza studentesca e mediante il confronto nelle realtà territoriali.

6. 01. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis. (*Diritti e doveri degli studenti*). — 1. Le istituzioni scolastiche riconoscono i diritti e i doveri delle studentesse e degli studenti secondo quanto disposto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249.

2. Il comportamento disciplinare non influisce sulla valutazione. Non si dà luogo a valutazione della condotta disciplinare.

6. 02. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis. (*Attività integrative e complementari*). — 1. In conformità a quanto disposto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, e successive modificazioni, le iniziative complementari, che si inseriscono negli obiettivi formativi delle scuole, e le attività complementari, che sono finalizzate ad offrire occasioni extracurricolari per la crescita umana e civile nonché opportunità per un proficuo utilizzo del tempo libero, sono attività interne e proprie della scuola.

2. Le attività di cui al comma 1 e le altre attività formative esterne alla scuola svolte dallo studente sono valutate secondo quanto disposto dalla presente legge.

3. Al fine di favorire lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 e di rendere la scuola un centro di servizi per il territorio, le istituzioni scolastiche, d'intesa con gli enti locali e le regioni, predispongono un piano per l'apertura delle strutture scolastiche anche dopo la fine delle lezioni, nel pomeriggio, durante i giorni festivi e nel periodo di interruzione estiva.

4. Le istituzioni scolastiche favoriscono le attività che realizzano la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile del territorio. Le collaborazioni per attività educative, culturali, ricreative e sportive possono essere realizzate con associazioni, regioni, enti locali, soggetti pubblici e privati.

6. 03. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis. (*Diritto allo studio*). — 1. In conformità agli articoli 34 e 117, primo comma, della Costituzione, lo Stato riconosce il diritto allo studio.

2. Al fine di dare piena attuazione al diritto allo studio lo Stato provvede a stanziare risorse sufficienti ad assicurare agevolazioni e servizi per quanto attiene a mense scolastiche e trasporti, la copertura completa del costo dei libri di testo nella scuola dell'obbligo e l'istituzione di borse di studio per l'ultimo triennio della scuola superiore. Tali borse di studio devono essere attribuite, in accordo con le regioni, alle famiglie titolari di redditi fino a 30.000 euro annui, limite da adeguare annualmente sulla base degli indici ISTAT di variazione del costo della vita, e devono coprire il costo totale dei libri di testo, come definito da apposito provvedimento del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

6. 04. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis. (*Edilizia e dotazioni scolastiche*). — 1. Il Governo, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, predisporre un piano di finanziamento straordinario per l'adeguamento delle strutture delle istituzioni scolastiche.

2. Il Governo predisporre altresì ogni cinque anni un piano di finanziamento per l'adeguamento delle strutture e delle dotazioni delle istituzioni scolastiche.

3. Le regioni concorrono, di concerto con le province e i comuni, alla realizzazione dei piani di cui ai commi 1 e 2.

4. Ogni tre anni le regioni presentano al Governo un rapporto sullo stato dell'edilizia scolastica.

5. Al fine di dare piena attuazione alla presente legge le regioni, d'intesa con le province e con i comuni, presentano un piano di riorganizzazione delle strutture scolastiche, al fine di razionalizzare l'utilizzo delle sedi scolastiche adeguandolo alle nuove esigenze. Particolare attenzione è riservata alla costituzione di istituti comprensivi ed alla generalizzazione del tempo pieno.

6. 05. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis. (Sistema di valutazione). — 1. Nell'esercizio dell'autonomia didattica le istituzioni scolastiche individuano le modalità per la valutazione periodica dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati, sulla base di parametri nazionali e dei seguenti criteri generali:

a) garantire l'efficienza e l'efficacia del sistema di istruzione nel suo complesso;

b) tenere conto del quadro territoriale e nazionale;

c) analizzare le cause dell'insuccesso e della dispersione scolastica con riferimento al contesto sociale ed alle tipologie dell'offerta formativa;

d) condurre attività di valutazione sulla soddisfazione dell'utenza;

e) valutare gli effetti delle iniziative legislative che riguardano la scuola. Tali valutazioni periodiche sono trasmesse al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca che provvede a farle proprie ai fini di una valutazione complessiva del

sistema nazionale della pubblica istruzione.

6. 06. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

(A.C. 3387 ed abb. — Sezione 6)

ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3387 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 7.

(Disposizioni finali e attuative).

1. Mediante uno o più regolamenti da adottare a norma dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione e dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le Commissioni parlamentari competenti, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, si provvede:

a) alla individuazione del nucleo essenziale dei piani di studio scolastici per la quota nazionale relativamente agli obiettivi specifici di apprendimento, alle discipline e alle attività costituenti la quota nazionale dei piani di studio, agli orari, ai limiti di flessibilità interni nell'organizzazione delle discipline;

b) alla determinazione delle modalità di valutazione dei crediti scolastici;

c) alla definizione degli *standard* minimi formativi, richiesti per la spendibilità nazionale dei titoli professionali conseguiti all'esito dei percorsi formativi, nonché per i passaggi dai percorsi formativi ai percorsi scolastici.

2. Le norme regolamentari di cui al comma 1, lettera *c)*, sono definite previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca presenta ogni tre

anni al Parlamento una relazione sul sistema educativo di istruzione e di formazione professionale.

4. Per gli anni scolastici 2003-2004, 2004-2005 e 2005-2006 possono iscriversi, secondo criteri di gradualità e in forma di sperimentazione, compatibilmente con la disponibilità dei posti e delle risorse finanziarie e dei comuni, secondo gli obblighi conferiti dall'ordinamento e nel rispetto dei limiti posti alla finanza comunale dal patto di stabilità, al primo anno della scuola dell'infanzia i bambini e le bambine che compiono i tre anni di età entro il 28 febbraio 2004, ovvero entro date ulteriormente anticipate, fino alla data del 30 aprile di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e). Per l'anno scolastico 2003-2004 possono iscriversi al primo anno della scuola primaria, nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 5, i bambini e le bambine che compiono i sei anni di età entro il 28 febbraio 2004.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera f), e dal comma 4 del presente articolo, limitatamente alla scuola dell'infanzia statale e alla scuola primaria statale, determinati entro il limite massimo di 12.731 migliaia di euro per l'anno 2003, 45.829 migliaia di euro per l'anno 2004 e 66.198 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede a modulare le anticipazioni, anche fino alla data del 30 aprile di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), garantendo comunque il rispetto del predetto limite di spesa.

6. All'attuazione del piano programmatico di cui all'articolo 1, comma 3, si provvede, compatibilmente con i vincoli di

finanza pubblica, mediante finanziamenti da iscrivere annualmente nella legge finanziaria, in coerenza con quanto previsto dal Documento di programmazione economico-finanziaria.

7. I decreti legislativi attuativi della presente legge, che comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, hanno attuazione nell'ambito dei finanziamenti disposti a norma del comma 6.

8. Con periodicità annuale, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed il Ministero dell'economia e delle finanze procedono alla verifica delle occorrenze finanziarie, in relazione alla graduale attuazione della riforma, a fronte delle somme stanziare annualmente in bilancio per lo stesso fine. Le eventuali maggiori spese dovranno trovare copertura ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

10. La legge 10 febbraio 2000, n. 30, è abrogata.

11. La legge 20 gennaio 1999, n. 9, è abrogata.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 7.

(Disposizioni finali e attuative).

Sopprimerlo.

* **7. 4.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Sopprimerlo.

* **7. 64.** Titti De Simone.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 7. (*Disposizioni finali e attuative*) —

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo presenta al Parlamento un programma quinquennale di progressiva attuazione della riforma. Le Camere, entro quarantacinque giorni dalla trasmissione, adottano una deliberazione che contiene indirizzi specificamente riferiti alle singole parti del programma. Il programma è corredato da una relazione che ne dimostra la fattibilità nonché la congruità dei mezzi individuati rispetto agli obiettivi, compresa la valutazione degli eventuali maggiori oneri finanziari o delle eventuali riduzioni di spesa. Il programma comprende, tra l'altro, un progetto generale di riqualificazione del personale docente, finalizzato alla valorizzazione delle specifiche professionalità maturate; i criteri generali per la formazione degli organici di istituto con modalità tali da consentire l'attuazione dei piani di offerta formativa da parte delle singole istituzioni scolastiche; i criteri generali e la riorganizzazione dei curricula; un piano per l'adeguamento delle infrastrutture.

2. Il programma di cui al comma 1 indica i tempi e modalità di attuazione della presente legge. L'operatività di tale programma, ove questo rilevi oneri aggiuntivi, è subordinata all'approvazione dello specifico provvedimento legislativo recante l'indicazione dei mezzi finanziari occorrenti per la relativa copertura.

3. Mediante uno o più regolamenti da adottare a norma dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione e dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, secondo le modalità di cui al comma 5, si provvede:

a) alla individuazione del nucleo essenziale dei curricula di studio scolastici per la quota nazionale relativamente agli obiettivi specifici di apprendimento, alle discipline e alle attività costituenti la quota nazionale dei piani di studio, agli orari, che per le attività obbligatorie non pos-

sono essere inferiori alle 30 ore settimanali, ai limiti di flessibilità interni nell'organizzazione delle discipline;

b) alla determinazione delle modalità di valutazione dei crediti scolastici;

c) alla definizione degli *standard* minimi formativi, richiesti per la spendibilità nazionale dei titoli professionali conseguiti all'esito dei percorsi formativi, nonché per i passaggi dai percorsi formativi ai percorsi scolastici e viceversa.

4. Le norme regolamentari relative alla definizione degli *standard* minimi formativi, richiesti per la spendibilità nazionale dei titoli professionali conseguiti all'esito dei percorsi formativi, nonché per i passaggi dai percorsi formativi ai percorsi scolastici sono definite previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

5. L'effettiva attuazione della presente legge è verificata dal Parlamento al termine di ogni triennio successivo alla data della sua entrata in vigore, sulla base di una apposita relazione presentata dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

6. Alla complessiva attuazione della presente legge si provvede, sulla base delle norme generali da essa recate, mediante regolamenti da adottare a norma dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto, n. 400, in conformità agli indirizzi definiti dalle Camere in ordine al programma di cui al comma 1, nell'ambito delle disposizioni di legge. Sugli schemi di regolamento è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e, per quanto di competenza, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si pronunciano sulla loro conformità agli indirizzi deliberati dalle Camere e alle norme di legge. Decorsi quarantacinque giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i regolamenti possono comunque essere ema-

nati. Per gli ambiti di cui all'articolo 8 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente la definizione dei curricula, si provvede con le modalità di cui all'articolo 205 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 5.000.000.000 di euro per l'anno 2003, 6.000.000.000 euro per l'anno 2004 e 7.000.000.000 di euro a decorrere dal 2005, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è soppresso;

b) sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 26-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

3) articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

4) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

5) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

6) articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

7) articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

8) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

9) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

10) articolo 5 decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

11) articolo 7 decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

12) articolo 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

**** 7. 1.** Bulgarelli, Boato, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella, Bimbi, Villetti, Carra, Volpini, Bellillo, Colasio, Rusconi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 7. (Disposizioni finali e attuative) —

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo presenta al Parlamento un programma quinquennale di progressiva attuazione della riforma. Le Camere, entro quarantacinque giorni dalla trasmissione, adottano una deliberazione che contiene indirizzi specificamente riferiti alle singole parti del programma. Il programma è corredato da una relazione che ne dimostra la fattibilità nonché la congruità dei mezzi individuati rispetto agli obiettivi, compresa la valutazione degli eventuali maggiori oneri finanziari o delle eventuali riduzioni di spesa. Il programma comprende, tra l'altro, un progetto generale di riqualificazione del personale docente, finalizzato alla valorizzazione delle specifiche professionalità maturate; i criteri generali per la formazione degli organici di istituto con modalità tali da consentire l'attuazione dei piani di offerta formativa da parte delle singole istituzioni scolastiche; i criteri generali e la riorganizzazione dei curricula; un piano per l'adeguamento delle infrastrutture.

2. Il programma di cui al comma 1 indica i tempi e modalità di attuazione della presente legge. L'operatività di tale programma, ove questo rilevi oneri aggiuntivi, è subordinata all'approvazione

dello specifico provvedimento legislativo recante l'indicazione dei mezzi finanziari occorrenti per la relativa copertura.

3. Mediante uno o più regolamenti da adottare a norma dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione e dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, secondo le modalità di cui al comma 5, si provvede:

a) alla individuazione del nucleo essenziale dei curricoli di studio scolastici per la quota nazionale relativamente agli obiettivi specifici di apprendimento, alle discipline e alle attività costituenti la quota nazionale dei piani di studio, agli orari, che per le attività obbligatorie non possono essere inferiori alle 30 ore settimanali, ai limiti di flessibilità interni nell'organizzazione delle discipline;

b) alla determinazione delle modalità di valutazione dei crediti scolastici;

c) alla definizione degli *standard* minimi formativi, richiesti per la spendibilità nazionale dei titoli professionali conseguiti all'esito dei percorsi formativi, nonché per i passaggi dai percorsi formativi ai percorsi scolastici e viceversa.

4. Le norme regolamentari relative alla definizione degli *standard* minimi formativi, richiesti per la spendibilità nazionale dei titoli professionali conseguiti all'esito dei percorsi formativi, nonché per i passaggi dai percorsi formativi ai percorsi scolastici sono definite previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

5. L'effettiva attuazione della presente legge è verificata dal Parlamento al termine di ogni triennio successivo alla data della sua entrata in vigore, sulla base di una apposita relazione presentata dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

6. Alla complessiva attuazione della presente legge si provvede, sulla base delle norme generali da essa recate, mediante regolamenti da adottare a norma dell'ar-

ticolo 17, comma 2, della legge 23 agosto, n. 400, in conformità agli indirizzi definiti dalle Camere in ordine al programma di cui al comma 1, nell'ambito delle disposizioni di legge. Sugli schemi di regolamento è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e, per quanto di competenza, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si pronunciano sulla loro conformità agli indirizzi deliberati dalle Camere e alle norme di legge. Decorsi quarantacinque giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i regolamenti possono comunque essere emanati. Per gli ambiti di cui all'articolo 8 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente la definizione dei curricoli, si provvede con le modalità di cui all'articolo 205 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 5.000.000.000 di euro per l'anno 2003, 6.000.000.000 euro per l'anno 2004 e 7.000.000.000 di euro a decorrere dal 2005, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è soppresso;

b) sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 26-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

3) articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

4) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

5) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

6) articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

7) articolo 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

8) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

9) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

10) articolo 5 decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

11) articolo 7 decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

12) articolo 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

**** 7. 49.** Grignaffini, Capitelli, Sasso, Chiaromonte, Villetti.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 7. — 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante l'utilizzo delle risorse già stanziare o da stanziare nel bilancio dello Stato, sulla base della legislazione vigente, per la pubblica istruzione e per la formazione, nonché con le risorse derivanti dall'abrogazione disposta dal comma 3, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2003 e a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004.

2. Il Documento di programmazione economico-finanziaria predispone, ai fini della progressiva attuazione della presente legge, il programma pluriennale di finanziamenti aggiuntivi da stanziare con la legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978,

n. 468, e successive modificazioni, anche attraverso il Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, e successive modificazioni.

3. Gli articoli 13, 14 e 17 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

7. 5. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 7. (*Copertura finanziaria*). — 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, comma 2, stabiliti in 12.731 migliaia di euro per l'anno 2003, in 45.829 migliaia di euro per l'anno 2004 ed in 66.198 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

7. 50. Capitelli, Sasso, Grignaffini, Chiaromonte, Tocci, Martella, Lolli, Carli.

Sopprimere i commi 1 e 2.

7. 6. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: da adottare aggiungere le seguenti: , entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,

7. 51. Bellillo, Grignaffini, Sasso, Capitelli, Martella, Carra, Bimbi, Villetti, Bulgarelli, Volpini, Colasio.

Al comma 1, alinea, sostituire la parola: sentite con le seguenti: sentiti il Consiglio superiore della pubblica istruzione e.

7. 52. Villetti, Bulgarelli, Volpini, Colasio, Martella, Bellillo, Grignaffini, Sasso, Capitelli, Carra, Bimbi.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: parlamentari competenti aggiungere le seguenti: sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione,

7. 7. Titti De Simone, Deiana, Alfonso Gianni, Giordano, Mascia, Russo Spena, Valpiana, Vendola.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: dell'autonomia con le seguenti: delle vigenti leggi e disposizioni che regolano l'autonomia.

*** 7. 45.** Colasio, Bimbi, Carra, Volpini, Gambale, Squeglia, Rusconi.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: dell'autonomia con le seguenti: delle vigenti leggi e disposizioni che regolano l'autonomia.

*** 7. 53.** Capitelli, Sasso, Grignaffini, Chiaromonte, Tocci, Martella, Lolli, Carli.

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) alla determinazione del monte orario di insegnamento obbligatorio, suddiviso in quota nazionale e quota di pertinenza delle istituzioni scolastiche;

**** 7. 46.** Colasio, Rusconi, Carra, Bimbi, Gambale, Volpini, Squeglia.

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) alla determinazione del monte orario di insegnamento obbligatorio, sud-

diviso in quota nazionale e quota di pertinenza delle istituzioni scolastiche;

**** 7. 54.** Sasso, Grignaffini, Capitelli, Chiaromonte, Tocci, Martella, Lolli, Carli.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

7. 8. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) alla individuazione dei piani di studio scolastici relativamente agli obiettivi specifici di apprendimento, alle discipline, alle attività e agli orari.

7. 10. Titti De Simone, Deiana, Alfonso Gianni, Giordano, Mascia, Russo Spena, Valpiana, Vendola.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) alla individuazione dei curricoli scolastici relativamente agli obiettivi di apprendimento, alle discipline ed alle attività costituenti la quota nazionale dei curricoli, agli orari, ai limiti di flessibilità interni nell'organizzazione delle discipline, all'individuazione della parte curricolare da attribuire all'autonomia delle scuole quantificabile in una quota del 10 per cento.

7. 9. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: del nucleo essenziale.

*** 7. 11.** Titti De Simone, Deiana, Alfonso Gianni, Giordano, Mascia, Russo Spena, Valpiana, Vendola.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: del nucleo essenziale.

* **7. 12.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: costituenti la quota nazionale dei piani di studio.

7. 14. Titti De Simone, Deiana, Alfonso Gianni, Giordano, Mascia, Russo Spena, Valpiana, Vendola.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: piani di studio con la seguente: curricoli.

* **7. 13.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: piani di studio con la seguente: curricoli.

* **7. 47.** Rusconi, Bimbi, Colasio, Carra, Volpini, Gambale, Squeglia.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: piani di studio con la seguente: curricoli.

* **7. 55.** Sasso, Capitelli, Grignaffini, Chiaromonte, Tocci, Martella, Lolli, Carli.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: , ai limiti di flessibilità interna nell'organizzazione delle discipline.

7. 15. Titti De Simone, Deiana, Alfonso Gianni, Giordano, Mascia, Russo Spena, Valpiana, Vendola.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

7. 16. Titti De Simone, Deiana, Alfonso Gianni, Giordano, Mascia, Russo Spena, Valpiana, Vendola.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

7. 17. Titti De Simone, Deiana, Alfonso Gianni, Giordano, Mascia, Russo Spena, Valpiana, Vendola.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: alla definizione aggiungere le seguenti: , a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione,

7. 18. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Al comma 1, lettera c), sopprimere la parola: minimi.

7. 19. Titti De Simone, Deiana, Alfonso Gianni, Giordano, Mascia, Russo Spena, Valpiana, Vendola.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

d) all'inquadramento, dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel sistema educativo di istruzione e formazione, di tutti i docenti alla stessa data in servizio con incarico a tempo indeterminato, a prescindere dal livello e dalla tipologia del titolo di studio posseduto, collocandoli nei ruoli dei docenti laureati del rispettivo ciclo scolastico, senza alcuna differenziazione tra i canali del ciclo secondario e tra i moduli del ciclo primario. Parimenti si procede ad inserire nelle nuove graduatorie per l'inserimento in ruolo del personale docente coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge erano inseriti nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

7. 20. Titti De Simone, Deiana, Alfonso Gianni, Giordano, Mascia, Russo Spena, Valpiana, Vendola.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

d) all'inquadramento, dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel sistema educativo di istruzione e formazione, di tutti i docenti in servizio alla stessa data con incarico a tempo indeterminato, a prescindere dalla tipologia del titolo di studio posseduto, collocandoli nei ruoli dei docenti laureati del rispettivo ciclo scolastico, senza alcuna differenziazione tra i canali del ciclo secondario e tra i moduli del ciclo primario.

7. 57. Martella, Sasso.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

d) alla riutilizzazione e riconversione di tutti i docenti e del personale ATA in servizio con incarico a tempo indeterminato, dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza alcuna differenziazione tra canali del ciclo secondario e moduli del ciclo primario; i docenti vengono ricollocati e riutilizzati nella classe di concorso nella quale viene inserita la materia precedentemente insegnata o, in mancanza della previsione di tale materia nei nuovi ordinamenti, in una delle classi di concorso affini o per le quali il docente insegna o può insegnare attualmente in contitolarità o compresenza, con l'integrale riconoscimento del servizio svolto nel precedente ruolo.

7. 56. Martella, Sasso.

Sopprimere il comma 2.

7. 21. Titti De Simone, Deiana, Alfonso Gianni, Giordano, Mascia, Russo Spena, Valpiana, Vendola.

Al comma 3, sostituire le parole: tre anni con la seguente: anno.

7. 22. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Al comma 3, sostituire le parole: educativo di istruzione e di formazione professionale con le seguenti: nazionale di educazione e istruzione.

7. 90. Titti De Simone, Deiana, Alfonso Gianni, Giordano, Mascia, Russo Spena, Valpiana, Vendola.

Sopprimere i commi 4 e 5.

* **7. 44.** Carra, Rusconi, Bimbi, Colasio, Volpini, Gambale, Squeglia.

Sopprimere i commi 4 e 5.

* **7. 58.** Grignaffini, Capitelli, Sasso, Chiaromonte, Tocci, Martella, Lolli, Carli.

Sostituire i commi 4 e 5 con il seguente:

4. Agli oneri per la generalizzazione della scuola dell'infanzia derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, lettera e), stabiliti in 12.731 migliaia di euro per l'anno 2003, in 45.829 migliaia di euro per l'anno 2004 ed in 66.198 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

7. 59. Grignaffini, Sasso, Capitelli, Chiaromonte, Tocci, Martella, Lolli, Carli.

Sopprimere il comma 4.

* **7. 2.** Bulgarelli, Boato, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

Sopprimere il comma 4.

- * **7. 24.** Titti De Simone, Deiana, Alfonso Gianni, Giordano, Mascia, Russo Spena, Valpiana, Vendola.

Sopprimere il comma 4.

- * **7. 25.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Per l'anno scolastico 2003-2004 si iscrivono alla scuola dell'infanzia le bambine e i bambini che compiono i 3 anni di età nel periodo 1° gennaio-31 gennaio dell'anno successivo a quello dell'iscrizione. Per l'anno scolastico 2004-2005 si iscrivono alla scuola dell'infanzia le bambine e i bambini che compiono i 3 anni di età nel periodo 1° febbraio-28 febbraio dell'anno successivo a quello dell'iscrizione. Per l'anno scolastico 2005-2006 si iscrivono alla scuola dell'infanzia le bambine e i bambini che compiono i 3 anni di età nel periodo 1° marzo-31 marzo dell'anno successivo a quello dell'iscrizione. Per l'anno scolastico 2006-2007 si iscrivono alla scuola dell'infanzia le bambine e i bambini che compiono i 3 anni di età nel periodo 1° aprile-30 aprile dell'anno successivo a quello dell'iscrizione. Per l'anno scolastico 2007-2008 si iscrivono alla scuola dell'infanzia le bambine e i bambini che compiono i 3 anni di età nel periodo 1° maggio-30 aprile dell'anno successivo a quello dell'iscrizione. Nei primi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge si iscrivono al primo anno della scuola primaria le bambine e i bambini che compiono i 6 anni di età nel periodo 1° gennaio-31 dicembre dell'anno d'iscrizione; possono altresì iscriversi i nati nel mese di gennaio dell'anno successivo a quello dell'iscrizione.

- 7. 26.** Detomas, Brugger, Zeller, Widmann, Collè, Bressa.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Per l'anno scolastico 2003-2004 si iscrivono alla scuola dell'infanzia le bam-

bine e i bambini che compiono i 3 anni di età nel periodo 1° gennaio-31 gennaio dell'anno successivo a quello dell'iscrizione. Per l'anno scolastico 2004-2005 si iscrivono alla scuola dell'infanzia le bambine e i bambini che compiono i 3 anni di età nel periodo 1° febbraio-28 febbraio dell'anno successivo a quello dell'iscrizione. Per l'anno scolastico 2005-2006 si iscrivono alla scuola dell'infanzia le bambine e i bambini che compiono i 3 anni di età nel periodo 1° marzo-31 marzo dell'anno successivo a quello dell'iscrizione. Nei primi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge si iscrivono al primo anno della scuola primaria le bambine e i bambini che compiono i 6 anni di età nel periodo 1° gennaio-31 dicembre dell'anno d'iscrizione; possono altresì iscriversi i nati nel mese di gennaio dell'anno successivo a quello dell'iscrizione.

- 7. 27.** Detomas, Brugger, Zeller, Widmann, Collè, Bressa.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: compatibilmente con la disponibilità fino alla fine del periodo con le seguenti: i bambini di tre anni di età.

- 7. 28.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole da: compatibilmente con la disponibilità fino a: dal patto di stabilità.

- 7. 29.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: 28 febbraio 2004 con le seguenti: 31 dicembre 2003.

- 7. 30.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.

7. 31. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: che compiono i sei anni di età entro il 28 febbraio 2003 con le seguenti: di sei anni di età.

7. 32. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera *m*), il Governo può disporre commissariamenti *ad acta* per favorire l'utilizzo effettivo delle risorse da parte degli enti locali eventualmente inefficienti.

7. 3. Bulgarelli, Boato, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 8 — (Modifica delle aliquote IRAP stabilite per banche, assicurazioni e gli altri enti e società finanziari). — 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole: « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « nonché dal comma 1 dell'articolo 45 »;

b) all'articolo 16, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« *1-bis.* Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 6,5 per cento ».

c) all'articolo 45, il comma 2 è abrogato.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. 33. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Il comma 5, primo periodo è sostituito dal seguente: Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera *f*), e dal comma 4 del presente articolo, limitatamente alla scuola dell'infanzia statale e alla scuola primaria statale, determinati nella misura massima di 12.731 migliaia di euro per l'anno 2003, 45.829 migliaia di euro per l'anno 2004 e 66.198 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

7. 100. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del regolamento).

(Approvato)

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: 2002-2004 con le seguenti: 2003-2005.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: per l'anno 2002 con le seguenti: per l'anno 2003.

7. 48. Rusconi, Colasio, Volpini, Gambale, Bimbi, Carra.

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

7. 34. Titti De Simone, Deiana, Alfonso Gianni, Giordano, Mascia, Russo Spena, Valpiana, Vendola.

Sopprimere il comma 6.

- 7. 35.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Al comma 6, sopprimere le parole: , compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica,

- * **7. 36.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Al comma 6, sopprimere le parole: , compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica,

- * **7. 37.** Titti De Simone, Deiana, Alfonso Gianni, Giordano, Mascia, Russo Spena, Valpiana, Vendola.

Al comma 6, sopprimere le parole: , in coerenza con quanto previsto dal Documento di programmazione economico-finanziaria.

- 7. 38.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Sopprimere il comma 7.

- 7. 39.** Rizzo, Bellillo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio.

Il comma 7, è sostituito dai seguenti:

7. Ciascuno dei decreti legislativi di cui agli articoli 1 e 4 deve essere corredato da relazione tecnica ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni.

7-bis. I decreti legislativi di cui al precedente comma la cui attuazione determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore di provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

7-ter. Il parere di cui all'articolo 1, comma 2, primo periodo, è espresso dalle

Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario.

- 7. 101. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del regolamento).**

(Approvato)

Al comma 8, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: L'esito della verifica è riportato in una relazione da consegnare alle competenti Commissioni parlamentari nei trenta giorni precedenti alla presentazione al Parlamento del Documento di programmazione economico-finanziaria.

- 7. 40.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Al comma 8, secondo periodo, sopprimere la parola: eventuali.

- 7. 60.** Capitelli, Sasso, Grignaffini, Chiarononte, Tocci, Martella, Lolli, Carli.

Al comma 8, secondo periodo, sostituire le parole da: ai sensi fino alla fine del comma con le seguenti: mediante finanziamenti da iscrivere nella legge finanziaria dell'anno successivo alla verifica.

- 7. 41.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Sopprimere il comma 9.

- 7. 61.** Sasso, Grignaffini, Capitelli, Chiarononte, Tocci, Martella, Lolli, Carli.

Sopprimere il comma 10.

- * **7. 42.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Sopprimere il comma 10.

- * **7. 62.** Colasio, Martella, Grignaffini, Carra, Sasso, Capitelli, Bimbi, Villetti, Bulgarelli, Volpini.

Sopprimere il comma 11.

- ** 7. 43.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Sopprimere il comma 11.

- ** 7. 63.** Grignaffini, Carra, Sasso, Capitelli, Martella, Bimbi, Villetti, Bulgarelli, Volpini, Colasio.

(A.C. 3387 e abb. — Sezione 7)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

in Italia, anche alla luce dei recenti mutamenti avvenuti a seguito della modifica del titolo V della Costituzione, si avverte in maniera sempre più urgente l'esigenza di predisporre in tempi rapidi una riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione in grado di renderlo maggiormente competitivo;

il disegno di legge di delega del Governo, A.C. 3387, trasmesso dal Senato e attualmente in discussione in Aula, si pone in questa direzione, prevedendo non solo le innovazioni necessarie anche a livello europeo ma garantendo al tempo stesso il mantenimento di tutte quelle caratteristiche positive che caratterizzano la scuola italiana;

in questo senso, a dimostrazione del fatto che qualsiasi riforma che guardi all'Europa non può in alcun modo cancellare i tratti indelebili dell'identità, della storia, della cultura e delle tradizioni di una nazione, occorre sottolineare come, rispetto alla legge n. 30 del 2000, siano stati aggiunti nell'articolato alcuni passaggi fondamentali (in particolare il richiamo all'identità nazionale ed alla cittadinanza europea);

quanto ai contenuti, ferma restando la convinzione della maggioranza in merito alla bontà del provvedimento in esame, si richiama tuttavia la necessità di

affrontare in sede di completamento della riforma talune problematiche alquanto delicate e complesse;

una prima questione riguarda gli insegnanti, per i quali — allo scopo di incentivare la professionalità — si richiede la fissazione di criteri diretti a stabilire una progressione di carriera onde consentire loro un minimo di apertura della stessa che abbia risvolti anche sul piano contributivo e preveda l'acquisizione di titoli utilizzabili per i futuri concorsi per il ruolo dirigente;

in secondo luogo, sempre per quanto riguarda il reclutamento del personale docente, occorre stabilire una graduatoria ad esaurimento in modo da salvaguardare i cosiddetti precari, i quali — pur avendo superato un concorso — non hanno ancora raggiunto la sospirata stabilizzazione;

un chiarimento interpretativo per l'utenza si rende, inoltre, necessario in ordine ai meccanismi — già previsti dalla legge di riforma — che consentono il passaggio dal sistema dei licei a quello dell'istruzione e formazione professionale e viceversa (il che dovrà avvenire secondo il metodo dei crediti certificati e « mediante apposite iniziative didattiche »);

in un'ultima analisi, nel varare una così importante riforma non si può non tener conto della situazione drammatica in cui versa l'edilizia scolastica nel nostro Paese;

in tal senso, è molto urgente prevedere un piano complessivo di adeguamento delle strutture di edilizia scolastica alle più recenti normative antisismiche,

impegna il Governo

ad affrontare, nell'ambito della emanazione dei decreti legislativi per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale, le importanti problematiche esposte in premessa, le quali, qualora non

ricevessero una adeguata soluzione, renderebbero assai difficile e complicata la transizione al nuovo sistema.

9/3387/1. Fatuzzo, Buontempo, Butti, Delmastro Delle Vedove, Maggi, Angela Napoli, Rositani, Garagnani, Santulli, Palmieri, Coronella.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 3, comma 1, lettera a), del disegno di legge in esame prevede la valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli studenti da parte dei docenti e l'affidamento agli stessi docenti della valutazione dei periodi didattici ai fini del passaggio al periodo successivo;

nella medesima lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 non è esplicitata la facoltà dei docenti di decidere, annualmente, l'eventuale non ammissione degli studenti all'anno successivo,

impegna il Governo

a prevedere, nell'ambito dei decreti legislativi di cui all'articolo 1 del disegno di legge in esame, la possibilità per i docenti di ciascun consiglio di classe di deliberare, anche all'interno del biennio valutativo, nei casi di grave e diffusa insufficienza, la non ammissione all'anno successivo del biennio di riferimento.

9/3387/2. Sterpa.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 3, comma 1, lettera a), del disegno di legge in esame prevede la valutazione, periodica ed annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli studenti da parte dei docenti;

nella stessa lettera a) è previsto l'affidamento agli stessi docenti della valutazione dei periodi didattici (bienni) ai fini del passaggio al periodo successivo;

dal contenuto della citata lettera a) sembrerebbe soppressa la possibilità, per i docenti, di decidere, in base alla situazione del singolo alunno, della promozione o meno anno per anno,

impegna il Governo

a prevedere, nell'ambito dei decreti legislativi di cui all'articolo 1 del disegno di legge in esame, la facoltà per i docenti del singolo consiglio di classe, anche in vigenza del biennio valutativo, sulla base dei risultati acquisiti e delle valutazioni, di decidere sull'ammissione dell'alunno all'anno successivo o fargli ripetere anche il primo anno.

9/3387/3. Maggi, Angela Napoli, Landolfi, Butti, Castellani, Rositani, Cannella, Garagnani, Santulli, Palmieri, Coronella.

La Camera,

esaminato il testo della delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale,

considerato, in particolare, l'articolo 5, comma 1, lettera b), riguardante la formazione iniziale dei docenti,

impegna il Governo

nella stesura dei decreti che disciplinano la materia a prevedere, relativamente alla formazione iniziale dei docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, crediti aggiuntivi, oltre ai 120 della laurea specialistica, finalizzati all'acquisizione di competenze professionali specifiche, da conseguire e certificare nell'ambito della struttura di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e).

9/3387/4. (Testo modificato nel corso della seduta) Anna Maria Leone.